

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 29 Data: 23/02/2007

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno **23 Febbraio 2007**, alle ore **17:10**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	LOMBARDI NAZZARENO	S
AGUZZI BRUNA	S	MAZZARINI MASSIMO	N
AQUILANTI PELAGALLI ANDREA	N	MELONI ROSA	S
BELCECCHI FABIANO	S	MONTALI GIANNI MARIA	N
BELLUZZI GIOACCHINO	S	MORBIDELLI ALBERTO MARIO	S
BORNIGIA STEFANO	S	MORETTI VALENTINO	S
BRAVI FRANCESCO	N	PAOLETTI GIANLUIGI	N
BRAZZINI ENRICO	S	PESARESI MARCO	S
BRUNETTI FOSCO	S	ROCCHETTI FEDERICA	S
BUCCI ACHILLE	S	SANCHIONI LEONARDO	S
CERCACI MARCO	N	SERRINI CESARE	S
CURZI RUDI	N	TALACCHIA MARIO	S
D'ONOFRIO MARCO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
FIORDELMONDO MASSIMO	S	UNCINI LILIANA	S
GREGORI GREGORIO	S	ZENOBI SIMONE	N
LILLINI ALFIO	S		

Presenti n. 23 Assenti n. 8

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: BALESTRA ANTONIO, MONTECCHIANI ROSSANA, OLIVI DANIELE, ROMAGNOLI SIMONA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **FIORDELMONDO MASSIMO** assume la presidenza.

Scrutatori: ROCCHETTI FEDERICA, BUCCI ACHILLE, D'ONOFRIO MARCO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 954511 C.C. n. 29 del 23/02/2007

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 78 del 22-4-1994 (CO.RE.CO. prot. 3306 del 19-5-1994) il Commissario Straordinario del Comune di Jesi, con i poteri del CC, ha approvato il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche" modificato ed integrato con atti CC n. 135 del 9-6-1994 (CO.RE.CO. prot. n. 4437 del 16-6-1994), n. 313 del 9-12-1994 (CO.RE.CO. prot. n. 3816 dell'11-1-1995), n. 40 del 16-2-1996 (CO.RE.CO. prot. n. 5453 del 19-3-1996), n. 308 del 20-12-1996 (CO.RE.CO. prot. n. 1212 del 22-1-1997), n. 62 del 13-3-1998 (CO.RE.CO. prot. n. 1705 del 27-3-1998), n. 158 del 25-6-1999, n. 44 del 18-12-2000, n. 323 del 15-12-2000, n. 28 del 26-1-2001, n. 47 del 16-2-2001, n. 275 del 17-12-2001, n. 19 del 1-2-2002, n. 15 del 24-1-2003, n. 215 del 19-12-2004, n. 242 del 29-12-2005;

VISTO il D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;

CONSIDERATO opportuno l'aggiornamento del suddetto sulla base della normativa contenuta nella legge n. 269 del 27-12-2006 (Finanziaria 2007):

- notifica avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata e riscossione coattiva entro il terzo anno (art. 38, comma 1);
- rimborsi da chiedere entro 5 anni dal versamento e disporre il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta (art. 39, comma 1 e 2);
- misura degli interessi nel rispetto del tasso legale (art. 39, comma 3);
- compensazione di somme a credito con quelle a debito se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza (art. 39, comma 4);
- misura degli importi minimi al di sotto dei quali non sono dovuti né pagamenti né rimborsi (art. 39, comma 5);
- arrotondamenti per difetto o per eccesso all'euro (art. 39, comma 6);

VISTO il Regolamento con le nuove modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18-8-2000;

VISTO il parere della competente commissione consiliare in data 19.02.2007;

DATO ATTO che la discussione del presente argomento è stata unificata alla delibera n.32 di questa stessa seduta ed il relativo verbale è agli atti della medesima;

Con voti favorevoli n.18 e contrari n.5 (Brunetti per Gruppo Misto – Agnetti, Belluzzi e Sanchioni per F.I. – D'Onofrio per A.N.), legalmente espressi, su n.23 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale T.O.S.A.P. di cui alla deliberazione CC n. 242 del 29-12-2005, nel testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3 - di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;
- 4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli n.18 e contrari n.5 (Brunetti per Gruppo Misto – Agnetti, Belluzzi e Sanchioni per F.I. – D'Onofrio per A.N.), legalmente espressi, su n.23 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA OCCUPAZIONI DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

(T.O.S.A.P.)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

- Art. 1** Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2** Domanda di occupazione
- Art. 3** Autorizzazione e concessione
- Art. 4** Revoca
- Art. 5** Sospensione
- Art. 6** Modifica
- Art. 7** Decadenza
- Art. 8** Rimozione delle opere
- Art. 9** Durata delle occupazioni
- Art. 10** Esposizione di merce
- Art. 11** Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12** Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 13** Affissioni
- Art. 14** Cartelli e contrassegni
- Art. 15** Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 16** Obblighi del concessionario
- Art. 17** Cauzione
- Art. 18** Nuove strade

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 19** Oggetto della tassa
- Art. 20** Esclusioni ed esenzioni
- Art. 21** Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 22** Soggetti passivi
- Art. 23** Occupazioni permanenti e temporanee

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 24** Graduazione e commisurazione della tassa
- Art. 25** Graduazione in rapporto alla durata
- Art. 26** Misura degli spazi occupati

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

- Art. 27** Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 28** Concessione
- Art. 29** Modalità per la concessione
- Art. 30** Durata della concessione
- Art. 31** Revoca
- Art. 32** Segnale
- Art. 33** Tassa

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art. 34** Gestione della tassa - Funzionario responsabile
- Art. 35** Presentazione della dichiarazione
- Art. 36** Modalità di pagamento
- Art. 37** Riscossioni in convenzione
- Art. 38** Contribuenti morosi
- Art. 39** Rimborsi

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40** Servizio in concessione
- Art. 41** Sanzioni (*Annullato dal CO.RE.CO. e riscritto*)
- Art. 42** Pubblicità del regolamento e della tariffa
- Art. 43** Entrata in vigore
- Art. 44** Norma transitoria
- Art. 45** Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

ART. 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Jesi, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:

a - la residenza o il domicilio;

b - il codice fiscale;

c - la località dell'area da occupare;

d - l'oggetto dell'occupazione;

e - la durata ed i motivi dell'occupazione;

f - la misura dello spazio o area da occupare;

g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;

h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità operative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici (Urbanistica e Manutenzione).

2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.

3 - L'atto di concessione o autorizzazione che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

4 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 4

REVOCA

1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 5

SOSPENSIONE

1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 6

MODIFICA

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'U.O. Tasse e Tributi per i provvedimenti di competenza.

ART. 7

DECADENZA

1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- d) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
- e) il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.

2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.

3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

ART. 8

RIMOZIONE DELLE OPERE

1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs. 285/92.

ART. 9

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 10

ESPOSIZIONE DI MERCE

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART. 11

ESECUCIONI DI LAVORI E OPERE

1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale e l'osservanza delle disposizioni previste dal piano per l'ornato pubblico, adottato con deliberazione C.C. n. 229 del 06.03.1989, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

ART. 13

AFFISSIONI

1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune su riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 14

CARTELLI E CONTRASSEGNI

1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

ART. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

4 - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 16

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
- 2 - Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
- 3 - È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4 - Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 5 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 17

CAUZIONE

- 1 - Il Dirigente preposto, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
- 2 - Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
- 3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

ART. 18

NUOVE STRADE

- 1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 19

OGGETTO DELLA TASSA

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4 - Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato con deliberazione G.M. n. 872 del 24.06.93.

ART. 20

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;

c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);

d - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;

e - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

f - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

g - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Sono esenti dalla tassa:

a - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

b - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c - le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

d - le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

(NB - le esenzioni di cui ai punti b - c hanno effetto retroattivo)

4) soppresso

ART. 21

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).

ART. 22

SOGGETTI PASSIVI

1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 23

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":

a - sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b - sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3 - Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 24

GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche rimane quello adottato con deliberazione di C.C. n. 298 del 23.10.1992.
- 3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).
- 4 - In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato B).

ART. 25

GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

- 1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
- 2 - Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione, divise, nell'arco delle 24 ore, nelle seguenti fasce orarie:

FASCIA 1[^] - dalle ore 06.00 alle ore 14.00

FASCIA 2[^] - dalle ore 14.00 alle ore 06.00

Le tariffe sono quelle riportate nella tabella delle tariffe allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 21 del presente Regolamento.

2/B - Per le occupazioni temporanee di mercati inerenti ai contribuenti che hanno assegnata una postazione fissa, si applica la tariffa a fascia e non ad ora.

- 3 - Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART. 26

MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

- 1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
- 2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
- 3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
- 4 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

ART. 27

PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI

1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 28

CONCESSIONE

1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d) della superficie di suolo pubblico occupato.

2 - Una copia della concessione sarà inviata alla Unità Operativa Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.

ART. 29

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 30

DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 31

REVOCA

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

ART. 32

SEGNALE

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area anti-stante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale e comunque come da Ordinanza Sindacale n. 775 del 24.04.1992.

ART. 33

TASSA

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 34

GESTIONE DELLA TASSA

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle Unità operative competenti per le occupazioni e degli altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

ART. 35

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare alla Unità operativa Tasse e Tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

ART. 36

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Jesi o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.

2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Regolamento.

3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato della Unità operativa Tasse e Tributi, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio e dall'Economo Comunale.

ART. 37

RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

ART. 38

CONTRIBUENTI MOROSI

1 - **A seguito della notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, a carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

ART. 39

RIMBORSI

1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro **cinque** anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro **180** gg. dalla richiesta.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi **nel rispetto del tasso di interesse legale.**

4 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

5 - L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

6 - Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

SERVIZIO IN CONCESSIONE

1 - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.

ART. 41

SANZIONI

1 - Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

2 - Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n.689, con i criteri di cui all'art.11 della stessa legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:

1a violazione € 51,00
2a violazione € 77,00
3a violazione € 103,00
4a violazione € 129,00
5a violazione € 180,00
6a violazione € 258,00
7a violazione € 516,00.

3 - Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 42

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento, esecutivo ai sensi di legge e pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 44

NORMA TRANSITORIA

1 - Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

2 - I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 45

NORMA FINALE

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE

AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 298 del 23.10.1992)

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 31.01.1994)

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 984 del 19.07.1996)

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 25.06.1999)

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.01.2001)

ELENCO delle STRADE di 1^ CATEGORIA

1	ABRUZZI Via	51	CORDAI dei Largo
2	ACQUA Via	52	CORDAI dei Via
3	AGABITI Via	53	CRIVELLI Via
4	ALIGHIERI Via	54	CUPETTA Via
5	ALLENDE Largo	55	CUPPARI Via
6	ALPI Via	56	CUPRAMONTANA Via
7	AMENDOLA Via	57	D'ACQUISTO Via
8	ANCONA Via (fino al 37 /98)	58	DALLA CHIESA Via
9	ANCONETANI Via	59	DANIMARCA Via
10	ANNIBALDI Via	60	DE AMICIS Via
11	APPENNINI Via	61	DE BOSIS Via
12	ARTIGIANI degli Via	62	DE GASPERI Via
13	ASIAGO Via	63	DE NICOLA Via
14	BACHELET Via	64	DIOTALLEVI Via
15	BACIGALUPO Via	65	DI MASTRANTONIO Via
16	BARTOLO da SASSOFERRATO Via	66	DONATORI di SANGUE Via
17	BATTISTI Via	67	DUNANT Via
18	BELARDINELLI Via	68	EINAUDI Via
19	BELGIO	69	ELIA Via
20	BINDA Via	70	ERBARELLA Via
21	BIXIO Via	71	EUROPA Largo
22	BRAMANTE Piazza	72	EUSTACCHI Via
23	BRUNORI Via	73	FEDERICO II° Piazza
24	BUOZZI Via	74	FELCINI Via
25	BURRONE del Via	75	FELICETTI Via
26	CADUTI sul LAVORO Piazza	76	FERRARI Via
27	CALABRIA Via (fino a Via Sabbioni)	77	FERRETTI Via
28	CALVALIGI Via	78	FIAMMIFERAIE Via delle
29	CAPPONI M. Via	79	FILENI Via
30	CARDUCCI Via	80	FINLANDIA Via
31	CASTELBELLINO Via	81	FIORETTI Via
32	CASTELFIDARDO Via	82	FIORI dei Via
33	CAVALLOTTI Viale	83	FIUME Via
34	CAVOUR Via	84	FORLANINI Via
35	CERVI F.lli Via	85	FORNACE della Via
36	CHIAPPETTI Via	86	FORNACIAI Via dei (n)
37	CHIENTI Via	87	FRANCIA Via
38	CHINNICI Via	88	FREZZI Via
39	CIALDINI Via	89	FRIULI Via
40	CINGOLANI Via	90	GABETTO Via
41	COLLI dei Via	91	GALANTE Via Fratel
42	COLOCCI Piazza	92	GALENO Via
43	COLOCCI Via	93	GALLERIA della SIMA Via
44	CONCE delle Largo	94	GALLODORO Via
45	CONCE delle Via	95	GANDHJ Via
46	CONCORDIA della Via	96	GARIBALDI Via
47	CONTADINI Via	97	GENTILE da FABRIANO Via
48	CONTI L. Via	98	GENTILI Via
49	CONTUZZI Via	99	GHISLIERI Piazza
50	COPPI Via	100	GIANANDREA Via

101	GIANI Via	151	MAROSO Via
102	GIGLI Via	152	MARSALA Via
103	GIOVANNI XXIII° Viale	153	MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
104	GIULIANO B. Via	154	MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
105	GOLA della ROSSA Via	155	MATTARELLA Via
106	GORIZIA Via	156	MATTEOTTI Corso
107	GRAMMERCATO Largo	157	MAZZINI Porta
108	GRAMSCI Via	158	MAZZINI Via
109	GRANITA Via	159	MAZZOLA Via
110	GRECIA Via	160	MAZZOLENI Via
111	GRILLI Via	161	MERCANTINI Via
112	GROTTE di FRASASSI Via	162	MERCIAI dei Via
113	HONORATI RANIERI Via	163	MESTICA Via
114	IMBRIANI Via	164	MICHELANGELI Via
115	INDIPENDENZA Piazza	165	MILLE dei Via
116	INGHILTERRA Via	166	MINONNA Via (fino al 30)
117	IPPOCRATE Via	167	MINZONI Don Viale
118	JUGOSLAVIA Via	168	MISA Via
119	KENNEDY Via	169	MOLINO del Via
120	KING L.M. Viale	170	MOLISE Via
121	KOLBE Via	171	MONTECAROTTO Via
122	LA MALFA Via	172	MONTE CATRIA Via
123	LANIFICIO Via del (n)	173	MONTE CONERO Via
124	LAPIS Via	174	MONTE GRAPPA Via
125	LA TORRE Via	175	MONTELLO Via
126	LAVATOIO del Via	176	MONTE NERONE Via
127	LAVORO del Viale	177	MONTE PETRANO Via
128	LAZIO Via	178	MONTE REVELLONE Via
129	LENTI Via	179	MONTE ROBERTO Via
130	LEONARDI Via	180	MONTE SAN VICINO Via
131	LEOPARDI Via	181	MONTESSORI Via
132	LIGURIA Via	182	MONTE VETTORE Via
133	LOIK Via	183	MONTI SIBILLINI dei Via
134	LOMBARDIA Via	184	MORETTI Via
135	LONGHI Via	185	MORO Viale
136	LOTTO Via	186	MUGNAI dei Via
137	LUCANIA Via	187	MURA OCCIDENTALI Via
138	LUSSEMBURGO Via	188	MURA ORIENTALI Via
139	MAGAGNINI Via	189	MURAT Via
140	MAGINI COLETTI Via	190	MURRI Via
141	MAGISTRATO del Arco	191	MUSONE Via
142	MAIOLATI Via	192	NAZIONI delle Via
143	MALPIGHI Piazza	193	NENNI Via
144	MAMIANI Via	194	NIEVO Via
145	MANCINI Via	195	NORVEGIA Via
146	MANNORI Suor Via	196	OBERDAN Piazza
147	MARATTA Via	197	OLANDA Via
148	MARCHE Via	198	ORFANOTROFIO dell' Via
149	MARCONI Via	199	VIII MARZO Piazza
150	MARCUCCI Via	200	PALADINI Via

201	PALESTRO Via	251	SARTI Via
202	PARADISO Via (fino al 50)	252	SAURO Via
203	PARRI Via	253	SAVERI Via
204	PASQUINELLI Ivo Via	254	SCHWEITZER Via
205	PASTRENGO Via	255	SELLAI dei Via
206	PELLEGRINI Padre Via	256	SENTINO Piazza
207	PERGOLESI Piazza	257	SENTINO Via
208	PERGOLESI Via	258	SETAIOLE delle Via
209	PEZZOLET Via	259	SETIFICIO del Via
210	PIAVE Via	260	SICILIA Via
211	PICCITU' Via	261	SOLAZZI Via
212	PIEMONTE Via	262	SOVERCHIA Piazza
213	POLONIA Via	263	SPONTINI Piazza
214	PORTA VALLE Piazzale	264	STAFFOLO Via
215	PRATO del Via	265	SVEZIA Via
216	1° MAGGIO Via	266	SVIZZERA Via
217	PUCCINI Viale	267	TABANO Via (fino all'8 / 29)
218	PUGLIE Via	268	TESSITORI dei Via
219	XV SETTEMBRE Via	269	TOBAGI Via
220	RADICIOTTI Via	270	TOGLIATTI Via
221	RAGAZZI del '99 Via	271	TOLSTOJ Via
222	RAVAGLI Via	272	TORNABROCCO del Piazzetta
223	REDI Piazza	273	TOSCANA Via
224	REPUBBLICA della Piazza	274	TRENTO Via
225	RICCI D. Piazza	275	TRIESTE Viale
226	RICCI M. Via	276	TRONTO Via
227	RINALDI Via	277	TURATI Via
228	ROMA Via (fino al 165 / 168)	278	UMBRIA Via
229	ROMANIA Via	279	UNGHERIA Via
230	ROSI Via	280	VALLE D'AOSTA Via
231	ROSINI Via	281	XX LUGLIO Via
232	ROSSA Via	282	XX SETTEMBRE Via
233	ROSSELLI Via	283	XXV APRILE Piazza
234	ROSSINI Via	284	XXIV MAGGIO Via
235	RUSSELL Via	285	VERDI Viale
236	SABATINI Piazza	286	VESALIO Piazza
237	SALIMBENI Via	287	VILLA BORGOGNONI di Via
238	SALVI Via	288	VIOLA Via
239	SALVONI Via	289	VITTORIA della Viale
240	S. ANTONIO da PADOVA Via	290	VITTORIO VENETO Via
241	S. FRANCESCO Piazza	291	VOLTURNO Via
242	S. FRANCESCO Via	292	ZANNONI Via
243	S. GIUSEPPE Via	293	ZUCCARI Via
244	S. MARCELLO Via (fino al 26)		
245	S. MARCO Via		
246	S. MARTINO Via		
247	S. PIETRO MARTIRE Via		
248	S. SAVINO Piazzale		
249	SANZIO Via		
250	SARDEGNA Via		

ELENCO delle STRADE di 2 ^ CATEGORIA

1	ABRUZZETTI Via	51	RETTAROLI Don Via
2	ACQUATICCIO Via	52	ROMA Via (dal 167 /170 in poi)
3	ANCONA Via (dal 39 / 100 in poi)	53	ROSSI Via
4	AZZOCCHI Via	54	SALVEMINI Via
5	BALESTRA Don Piazza	55	S. MARIA del PIANO Via
6	BATTISTONI Don Viale	56	SANTI Via
7	BELLAGAMBA Via	57	SCOTELLARO Via
8	BERNACCHIA Via	58	SILONE Via
9	BIGI Via	59	STURZO Don Via
10	BOCCONI Via	60	TAMBURI Via
11	BOSI Via	61	TONINI vIa
12	BRODOLINI Via	62	VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del
13	CAMPANIA Via	63	VERZIERE del Via
14	CAPPANNINI Don Via	64	ZAPPELLI F.lli Via
15	CAROTTI Via	65	ZARA Via
16	CARTIERE VECCHIE Via		
17	CASCAMIFICIO del Via		
18	CICCOLI Via		
19	COMPAGNA Via		
20	DI VITTORIO Via		
21	ESINANTE Via		
22	ESINO dell' Via		
23	FERMI Via		
24	FILATURA della Via		
25	FONTE DAMO Via		
26	FORTUNATO Via		
27	GHERARDI Via		
28	GOBETTI Via		
29	GORGOLUNGO Via		
30	GRANDI Via		
31	GUERRI Via		
32	INDUSTRIE Viale delle		
33	IV NOVEMBRE Via		
34	LEONE XIII° Via		
35	LUCONI Via		
36	MARX Via		
37	MERAVIGLIE delle Piazza		
38	MINONNA Via (dal 52 / 81 in poi)		
39	MONTE TABOR Via		
40	MORICONI Via		
41	NOVELLO Via		
42	PARADISO Via (dal 52 / 81 in poi)		
43	PASQUINELLI A. Via		
44	PASTORE Via		
45	PELLEGRINI Padre Via		
46	PERTINI Via		
47	PIERALISI Via		
48	PIRANI Via		
49	POLITI Via		
50	POLO M. Via		

ELENCO delle STRADE di 3 ^ CATEGORIA

1	ACQUASANTA Via	51	GINNASIO del Vicolo
---	----------------	----	---------------------

2	AGRARIA dell' Via	52	GIORGINI Via
3	AMICI Vicolo	53	GOBBI dei Via
4	ANDREA da JESI Via	54	GRIZIO Via
5	ANGELONI Via	55	GUGLIELMI Vicolo
6	APPANNAGGIO dell' Cortile	56	LA LARGA Via
7	ASILO dell' Via	57	LATINI Via
8	BAGNATORA Via	58	LEONE del Vicolo
9	BALDASSINI Costa	59	LOMBARDA Costa
10	BALDESCHI BALLEANI Via	60	LUCAGNOLO Via
11	BALIGANI Via	61	MACCARATA Via
12	BARCETTA della Via	62	MACERATA Via
13	BELLAVISTA Via	63	MANUZI Via
14	BENCARI Via	64	MARTINI Francesco di Via
15	BERSAGLIERI Porta	65	MARTIRI della LIBERTA' Via
16	BERSAGLIERI Via	66	MASTELLA Via
17	BISACCIONI Via	67	MASTELLA Vicolo
18	BRIGLIA di GANGALIA Via	68	MAZZANGRUGNO Via
19	BRUNO G. Via	69	MEZZALANCIA Costa
20	BUJO Vicolo	70	MEZZOGIORNO del Piazzale
21	CALABRIA Via (dopo Via Sabbioni)	71	MONNIGHETTE delle Piazza
22	CASTELROSINO Via	72	MONTE GIACOMO Via
23	CAMPOLUNGO Via	73	MONTEBELLO Via
24	CANNUCCIA Via	74	MONTECAPPONE Via
25	CHIUSE delle Via	75	MONTEGRANALE Via
26	CLEMENTINA Via	76	MONTELATIERO Via
27	COLLE OLIVO Via	77	MONTESECCO Via
28	COLLE ONORATO di Via	78	MONTIROZZO del Costa
29	COLLE PACIFICO Via	79	MOREGGIO del Via
30	CONTI F. Via	80	MORICONI Vicolo
31	COPPETELLA I Via	81	NOVA Piazza
32	COPPETELLA II Via	82	PACE della Vicolo
33	CRETE di GANGALIA Via	83	PANTIERE Via
34	FARINA Porta	84	PASSIONISTI dei Via
35	FARRI Via	85	PASTORINA Costa
36	FIASCONI Vicolo	86	PETRUCCI Via
37	FIGURETTA della Via	87	PIANDELMEDICO Via
38	FIORENZUOLA Vicolo	88	PONTE PIO Via
39	FIORENZUOLA Via	89	PONTELLI BACCIO Piazza
40	FONTALBINO VIA	90	POSTERMA Via
41	FORTINO Via	91	RINCROCCA 1° Vicolo
42	FRANCIOLINI Piazza	92	RINCROCCA 2° Vicolo
43	FORNO del Via	93	RINCROCCA Via
44	FRANCIOLINI Via	94	RIPA BIANCA Via
45	GALVANI Vicolo	95	RIPANTI Vicolo
46	GANGALIA BASSA Via	96	ROCCABELLA 1° Vicolo
47	GARIBALDI Porta	97	ROCCABELLA 2° Vicolo
48	GANGALIA ALTA Via	98	ROCCABELLA Via
49	GHISLIERI Via	99	ROCCHI Vicolo
50	GIGLIO del Vicolo	100	RONCAGLIA Via

ALLEGATO B

Tariffe della

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

determinate ai sensi del D.Lvo n. 507 del 15/11/1993

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA ANNUA A MQ. (salvo diversa indicazione)

	CATEGORIE		
	I	II	III
A) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DEL SUOLO PUBBLICO	30,946	20,631	10,315
B) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRA O SOTTOSTANTI IL SUOLO (RIDUZIONE AD 1/3)	10,315	6,877	3,438
C) OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO (RIDUZIONE AL 30%)	9,283	6,189	3,094
A) OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI (RIDUZIONE AL 50%)	15,473	10,281	5,157
B) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (RIDUZIONE AL 30%)	9,283	6,189	3,094
C) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO, per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (RIDUZIONE AL 45%)	13,926	9,283	4,642
G) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI E COMUNQUE DI FATTO NON UTILIZZATI (RIDUZIONE AL 25%)	7,736	5,157	2,578
H)(...)			

D) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI, CONDUITTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI (di cui art. 18 L. n. 488/99).

La tassa è per utenza con il minimo di € 516,46, da rivalutare annualmente in base all'ISTAT 0,717

L) (...)

M) OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI. PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO:

- CENTRO ABITATO	17,193
- ZONA LIMITROFA	11,462
- SOBBORGHIE E PERIFERIE	5,731

N) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.

PER OGNI DISTRIBUTORE E PER ANNO:

CENTRO ABITATO	51,577
ZONA LIMITROFA	30,946
SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE	17,193
FRAZIONI	8,595

LA TASSA È APPLICATA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 3.000 LITRI.

CATEGORIE

SE IL SERBATOIO È DI CAPACITÀ MAGGIORE, LA ^ITARIFFA VIENE AUMENTATA DI ^{II} $\frac{1}{5}$ PER OGNI MILLE LITRI E FRAZIONE DI MILLE LITRI. ^{III}

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO. È AMMESSA LA TOLLERANZA DEL 5% SULLA MISURA DELLA CAPACITÀ. TARIFFA NORMALE 2,511 1,695 0,753

PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MUNITI DI DUE O PIÙ SERBATOI DI DIFFERENTE CAPACITÀ, RACCORDATI TRA LORO, LA TASSA NELLA MISURA SOPRA STABILITA VIENE APPLICATA CON RIFERIMENTO AL SERBATOIO DI MINORE CAPACITÀ, MAGGIORATA DI $\frac{1}{5}$ PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONI DI MILLE LITRI DEGLI ALTRI SERBATOI. PER I DISTRIBUTORI MUNITI DI DUE O PIÙ SERBATOI AUTONOMI, LA TASSA SI

APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI
 1 - DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 14.00 0,157 0,107 0,047

TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EVENTUALMENTE OCCUPATI, IVI COMPRESI LE TETTOIE, I CHIOSCHI E SIMILI PER LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 4 METRI QUADRATI, COMUNQUE UTILIZZATI, SONO SOGGETTI ALLA TASSA IN BASE AI CRITERI ED ALLE TARIFFE NORMALI.
 2 - ORE FUORI DALLA SUDETTA FASCE 0,078 0,054 0,024
 3 - OLTRE LE 24 ORE E FINO A 14 GG. 2,511 1,695 0,753

4 - OLTRE I 14 GIORNI INTERI (RIDUZIONE DEL 50%) 1,256 0,847 0,377

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRA O SOTTOSTANTI IL SUOLO (RIDUZIONE AD 1/3) 0,836 0,565 0,251

C) OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI (RIDUZIONE AL 30%) 0,753 0,508 0,227

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE DEL 50% 1,256 0,847 0,377

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa giornaliera a mq

E) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LA

TARIFFA È AUMENTATA DEL 50%.

F) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DELL'80%. 0,502 0,339 0,151

G) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 507/93, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DEL 50%. 1,256 0,847 0,377

LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA E AVENTI LA MEDESIMA NATURA SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.

H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICANO LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A RIDOTTE AL 30%. 0,753 0,508 0,227

I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA, LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DEL 40%. 1,507 1,017 0,452

L) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, ESPOSIZIONI PROMOZIONALI SENZA POSSIBILITÀ DI VENDITA, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DELL'80%.
IL COMPUTO VA CALCOLATO SULLA BASE DELLA SUPERFICIE REALMENTE OCCUPATA. 0,502 0,339 0,151

M) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.LGS. 507/93.
LA TASSA È DETERMINATA IN MISURA

FORFETTARIA COME SEGUE:

1 - FINO AD UN KM. LINEARE E DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.	12,554
2 - OLTRE UN KM. LINEARE E DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.	18,831

PER LE OCCUPAZIONI DI CUI AI PUNTI 1 E 2
DI DURATA SUPERIORE A 30 GG. LA TASSA
È MAGGIORATA NELLE SEGUENTI MISURE
PER-CENTUALI:

		Fino 1 km	Oltre 1 km
1 - FINO A 90 GG.	+ 30%	16,319	24,479
2 - OLTRE 90 GG. E FINO A 180 GG.	+ 50%	18,830	28,245
3 - DURATA SUPERIORE A 180 GG.	+100%	25,105	37,658

LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA
NON INFERIORE AL MESE, O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE,
AVVIENE MEDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA RIDOTTA DEL 50%.

PER LE OCCUPAZIONI CHE DI FATTO SI PROTRAGGONO PER UN PERIODO
SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHÉ UGUALE O
SUPERIORE ALL'ANNO, SI APPLICA LA TARIFFA DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI CARATTERE ORDINARIO, AUMENTATA DEL 20%.

LE FRAZIONI INFERIORI AL MQ. O AL KM. LINEARE SONO CALCOLATE CON
ARROTONDAMENTO ALLA MISURA SUPERIORE. NEL CASO DI PIÚ OCCUPAZIONI,
ANCHE DELLA STESSA MISURA, INFERIORI AL MQ. O AL KM. LINEARE, LA TASSA SI
DETERMINA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNA DI ESSE.

LE SUPERFICI ECCEDENTI I 1.000 MQ., PER LE OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE CHE
PERMANENTI, SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 10%.

PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LE SUPERFICI SONO CALCOLATE
IN RAGIONE DEL 50% FINO A 100 MQ., DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I 100 MQ.
E FINO A 1.000 MQ., DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I 1.000 MQ.

*NB - Le misure di tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo determinate
per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento
dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al mq. per giorno.*

TARIFFE TRANSITORIE PER L'ANNO 1994

ART. 56 - COMMA 4

- OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHÉ SEGGIOVIE E FUNIVIE:

TARIFFA 1993 AUMENTATA DEL 10%.

ART. 56 - COMMA 11 BIS

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 507/93 EFFETTUATE DAI PUBBLICI SERVIZI, DAI VENDITORI AMBULANTI E DAI PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI E LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

TARIFFE 1993 AUMENTATA DEL 50%.

Deliberazione di approvazione C.C. n. 78 del 22.04.1994

Pubblicazione dal 4.5.1994 al 18.5.1994

CO.RE.CO. n. 3306 del 19.5.1994 - Entrata in vigore 17.7.1994

Trasmesso al Ministero delle Finanze il 22-6-1994 protocollo n. 11300

Modificato con delibere di C.C.:

- n. 135 del 09/06/1994 (art. 41 - all. B lett. "M" punto 2);
- n. 313 del 09/12/1994 (allegato B lett. "I" e lett. "L");
- n. 40 del 16/02/1996 (art. 20 - art. 27 - all. B lett. "L");
- n. 308 del 20/12/1996 (art. 3 - art. 20 - art. 23);
- n. 62 del 13/03/1998 (art. 20 comma 3);
- n. 44 del 18/02/2000 (allegato B lett. "I");
- n. 47 del 16/02/2001 (art. 36 comma 1);
- n. 215 del 19/12/2003 (art. 23 - art. 25 - allegato B lett. "I" e lett. "L");
- n. 242 del 29/12/2005 (art. 39 comma 3 - art. 41);

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 23/02/2007

Deliberazione avente per oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: Tributi

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Dott.ssa Simona Bianchelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DELLA BELLA GIANLUCA, nella sua qualità di Dirigente SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO/IL RESPONSABILE

Dott. Gianluca Della Bella

Jesi, li 10/02/2007

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DELLA BELLA GIANLUCA Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 12/02/2007

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to FIORELMONDO MASSIMO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

-() Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

-() Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-() Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE